Num. 253

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno		25	13
» Svizzera	[illegible]	30	16
» Roma (franco ai confini)	[illegible]	[illegible]	14

TORINO, Sabato 25 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	58	30	16
Inghilterra, Belgio	120	70	36

Oss[illegible]OLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Term. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8
21 Ottobre	734,78	733,96	733,28	+13,2	+14,5	+14,2	-11,7	+12,8	+12,3	+10,8	N.N.E.	N.E.	N.E.	Annuvolato	Annuvolato	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 21 OTTOBRE 1862

Il N. 884 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 49 della legge 14 agosto 1862, n. 800, colla quale è istituita la Corte dei conti del Regno;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle forme di procedimento nei giudizi della Corte.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. I giudizi de' conti sono:

Di prima ed ultima istanza;

Di appello;

Di rivocazione;

Di rinvio.

Art. 2. Le istanze da presentarsi alla Corte conterranno il nome, il cognome, la qualità, la dimora dell'attore e del convenuto, la esposizione dei fatti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli sui quali è fondata.

Art. 3. Le decisioni della Corte sono preparatorie, interlocutorie o definitive.

Le definitive pronunziate in prima ed ultima istanza possono essere soggette ad opposizioni nel modo e nei casi preveduti dall'art. 41 della legge 14 agosto 1862.

Art. 4. Le decisioni, eccettuate soltanto quelle delle quali si parla nell'art. 16 del presente Regolamento, conterranno menzione dei documenti prodotti e del risultato dell'esame degli atti, nonchè i motivi che lo hanno determinate.

Art. 5. Per l'esecuzione delle decisioni, delle quali è parola negli articoli 47 e 48 della legge, le copie saranno spedite in forma esecutiva.

Art. 6. I giudizi sono pubblici.

Nelle udienze interverrà il Procuratore Generale della Corte, il quale sarà sempre udito nelle sue conclusioni orali o scritte.

In caso di assenza o d'impedimento del Procuratore Generale, l'ufficio del Pubblico Ministero sarà esercitato da un Ragioniere che verrà designato in ogni anno dal Ministro delle Finanze.

L'impiegato della Corte incaricato delle funzioni di Segretario assisterà alle udienze e ne terrà il giornale.

Art. 7. Il Segretario Generale assisterà alle sedute ed udienze della Corte in Sezioni riunite.

Art. 8. I termini stabiliti nel presente Decreto per la procedura nei giudizi della Corte saranno osservati sotto pena di decadenza.

CAPITOLO II. — *Dei giudizi in prima ed ultima istanza.*

Art. 9. Il giudizio in prima ed ultima istanza potrà essere iniziato o colla presentazione del conto fatta dal Contabile, o per decreto della Corte emanato sull'instanza del Pubblico Ministero nei casi previsti dall'articolo 35 della legge.

Art. 10. I Tesorieri, Ricevitori, Cassieri e gli Agenti incaricati di riscuotere, di pagare, conservare e maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, ed in generale tutti i Contabili, non che i Tesorieri ed Agenti di pubblica amministrazione, i quali a termini di leggi speciali debbano presentare i loro conti alla Corte, dovranno farlo in ciascun anno, e nei tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio o direttamente alla Segreteria Generale della Corte, o per mezzo delle Amministrazioni da cui dipendono.

Il conto sarà sottoscritto dal Contabile o da un suo procuratore speciale colla indicazione del suo domicilio reale o di quello che eleggesse nella Capitale dove siede la Corte.

Di ogni conto presentato si prenderà nota in apposito registro nella Segreteria della Corte colla indicazione del giorno in cui fu depositato.

Art. 11. Il Presidente della Sezione designerà per ogni conto uno dei Ragionieri al quale sarà consegnato per cura della Segreteria.

Art. 12. Il Ragioniere dopo aver procurato, ove ne sia il caso, la parificazione del conto coi risultati dei registri del riscontro preventivo, e la relativa dichiarazione del Capo di Divisione o di chi ne fa le veci, ne farà esame così per la forma come per ciò che concerne i documenti, le ragioni di calcolo e il merito di esso conto, e preparerà la relazione da farsi alla Corte.

Potrà il Ragioniere, in occasione dell'esame del conto, far correggere dal Contabile gli errori materiali in cui si sia incorso, ed unire al conto stesso quei documenti o quelle carte giustificative che gli sieno presentate dall'Amministrazione o dal Contabile.

Art. 13. Nella relazione del conto il Ragioniere conchiuderà o pel discarico del Contabile, se ha riconosciuto i conti saldati o bilanciati, o per la condanna di esso alla somma di cui lo creda debitore, o per gli ulteriori atti o verificazioni che giudichi opportuni.

Art. 14. Quando il Ragioniere nel procedere all'esame di un conto abbia a fare osservazione sull'andamento del servizio dell'Amministrazione, ne compilerà separata relazione e ne terrà informata la Sezione.

Art. 15. Tostochè il Ragioniere abbia preparata la relazione, ne farà consapevole il Presidente, affinchè fissi l'udienza per la discussione del conto.

Del giorno della consegna del conto fatta al Ragioniere, e della udienza fissata per la discussione del conto, si prenderà nota sul registro indicato nell'art. 10.

Art. 16. Nell'udienza fissata, la Corte, sentita la relazione sul conto e le conclusioni del Pubblico Ministero, quando riconosca che i conti furono in regola, pronuncierà nella stessa udienza, od in una delle successive, il discarico del Contabile, ed ove occorra, la liberazione della cauzione.

Art. 17. La decisione della Corte sarà distesa in fine del conto dal Ragioniere relatore, e sottoscritta dal Presidente e dai componenti della Sezione. Copia della decisione, autenticata dal Segretario Generale, o da chi ne fa le veci, sarà per cura del Procuratore Generale trasmessa al Ministero dal quale dipende il Contabile, secondo che è prescritto dall'art. 47 della legge.

Art. 18. Nel caso che la Corte giudichi il Contabile debitore di qualche somma, la decisione sarà distesa in foglio separato dal conto, e sottoscritta come sopra, verrà trasmessa per cura del Pubblico Ministero all'Amministrazione per la notificazione da farsi al Contabile.

Art. 19. Quando il Contabile voglia opporsi alla decisione della Corte, giusta il disposto dall'art. 41 della legge, dovrà nel termine di giorni 30 dalla fattagli notificazione, presentare per mezzo della Amministrazione da cui dipende, il ricorso, nel quale farà, ove precedentemente non esista, elezione di domicilio nella città capitale ove risiede la Corte.

Del ricorso sarà presa nota nel registro della Segreteria della Corte.

Art. 20. Il Presidente ordinerà la comunicazione del ricorso al Procuratore Generale per le sue conclusioni sul merito.

Art. 21. Le conclusioni del Procuratore Generale saranno depositate alla Segreteria; e copia di esse sarà fatta notificare per cura dello stesso Procuratore Generale al domicilio eletto dal ricorrente in conformità delle leggi in vigore.

La relazione della fatta notificazione sarà dal Procuratore Generale trasmessa alla Segreteria, perchè ne sia presa nota nel registro di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 22. L'opponente potrà replicare, entro il termine di giorni 30 dalla notificazione delle conclusioni, mediante una seconda ed ultima istanza a cui unirà tutti i documenti relativi alla sua domanda, della quale esporrà i motivi.

Art. 23. La seconda memoria o istanza sarà anche comunicata al Procuratore Generale, il quale darà le ultime sue conclusioni alla udienza che sarà fissata.

Trascorsi giorni 10 dal termine indicato nell'art. e dalla fatta notificazione giusta il precedente articolo, tanto il Procuratore Generale quanto il Contabile potrà chiedere che sia fissata l'udienza per la discussione dell'opposizione, e sulla relativa domanda il Presidente emanerà decreto da notificarsi alla parte contraria.

Nel decreto il Presidente nominerà il Consigliere relatore della causa, e disporrà se debba intervenire alla udienza anche il Ragioniere che fu relatore del conto.

Art. 24. Cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, il Procuratore Generale dovrà depositare nella Segreteria i documenti che stimerà opportuni, acciò la parte opponente ne possa prendere notizia.

Nell'udienza il Consigliere delegato farà relazione dell'affare e la parte opponente esporrà le sue osservazioni sul merito personalmente o per mezzo de' suoi difensori, ed il Procuratore Generale darà le sue conclusioni definitive.

Art. 25. Terminata la discussione, la Corte pronunzierà la sua decisione o nella stessa udienza o in una delle successive.

Copia di essa sarà comunicata al Procuratore Generale per essere inviata all'amministrazione da cui dipende il Contabile, acciò curi che gli sia notificata.

Il Contabile potrà farsi spedire copia della decisione dalla Segreteria della Corte.

Art. 26. Quando la Corte non pronunci nè il discarico, nè la condanna del Contabile, ma dia un provvedimento preparatorio o interlocutorio, le osservazioni della Corte saranno, secondo l'art. 37 della legge, notificate al Contabile a cura del Procuratore Generale della Corte.

Art. 27. Nel caso previsto dall'art. precedente, la decisione della Corte farà menzione di tutti i capi del conto sui quali si richiedono giustificazioni, e verrà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale. Occorrendo l'audizione di testimoni ed altro atto di istruzione o di procedura, la Corte potrà delegare i Giudici di Mandamento.

Compiuti tali atti, saranno depositati nella Segreteria generale, perchè le parti ne prendano conoscenza.

Se la Corte abbia ordinato atti o verificazioni da farsi di uffizio, il Procuratore Generale curerà l'eseguimento della decisione.

Art. 28. Terminate le istruzioni, il Presidente, sull'istanza che gliene sia fatta dal Procuratore Generale o dal Contabile, determinerà con suo decreto il giorno dell'udienza, e deputerà a relatore della causa uno dei Consiglieri.

Questo decreto sarà notificato alla parte contraria, e contemporaneamente gli atti e i documenti saranno distribuiti al Relatore.

Art. 29. Per la spedizione della causa e la notificazione della successiva decisione della Corte, si osserveranno le prescrizioni di cui agli art. 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 30. Il Procuratore Generale, nei casi preveduti dall'art. 35 della legge, e sempre che creda che un Contabile tenuto a dar conto, sia o non compreso nell'elenco che gli verrà trasmesso dalla Amministrazione delle Finanze, ne ritardi la presentazione, dovrà iniziare giudizio innanzi alla Corte.

A tal fine presenterà analoga istanza, sulla quale, con decreto della Corte, verrà prescritto un termine al Contabile per presentare il conto di sua gestione.

Copia di questo decreto sarà, a cura del Pubblico Ministero, trasmessa all'Amministrazione da cui dipende il Contabile, affinchè gli sia notificata a termini di legge.

Il decreto originale della Corte coll'atto della notificazione trasmesso dall'Amministrazione saranno conservati nella Segreteria.

Art. 31. Spirato il termine prescritto al Contabile o a' suoi eredi, quando egli o altri per lui presenti il conto si osserveranno per la procedura le disposizioni di cui agli art. 10 e seguenti del presente capitolo.

Art. 32. Ove non si presenti il Contabile o altri per lui nel termine prefisso, il Presidente, sulla istanza del Pubblico Ministero, stabilirà con decreto il giorno dell'udienza designando il Consigliere relatore.

Art. 33. All'udienza fissata la Corte pronunzierà decisione per la condanna del Contabile o de' suoi eredi, giusta l'art. 36 della legge, ed ordinerà secondo i casi la formazione del conto d'ufficio.

Contro questa decisione sarà ammessa opposizione a termini e secondo le norme stabilite dagli art. 18 a 25 del presente Regolamento.

Art. 34. Copia della decisione verrà, a cura del Procuratore Generale, trasmessa all'Amministrazione per essere notificata al Contabile o a' suoi rappresentanti.

CAPITOLO III. — *Dei giudizi di appello dalle sentenze dei Consigli di Prefettura.*

Art. 35. Il termine per appellare dalle sentenze dei Consigli di Prefettura sarà di giorni trenta da decorrere dal giorno della notificazione di esse se proferite in contraddizione, o dalla scadenza del termine per la opposizione se proferite in contumacia.

L'appellante da una sentenza così definitiva come interlocutoria, dopo aver fatto notificare l'atto di appello alla parte contraria nella forma prescritta dalle leggi di procedura civile, depositerà l'atto medesimo coi documenti relativi alla Segreteria della Corte nei 15 giorni successivi alla notificazione dell'appello.

Non è ammesso appello contro le sentenze preparatorie dei Consigli di Prefettura.

Art. 36. Nell'atto di appello l'appellante farà elezione di domicilio nella città capitale sede della Corte; esporrà i motivi del gravame; indicherà i capi della sentenza del Consiglio contro i quali appella, ed enunzierà i titoli che produce.

Art. 37. L'appellato potrà, nei 15 giorni successivi alla ricevuta notificazione dell'atto di appello, far notificare all'appellante o al domicilio da costui eletto la sua risposta all'atto di appello.

Art. 38. La risposta dell'appellato dovrà contenere l'elezione di domicilio nella capitale, le sue ragioni di diritto e di fatto, e l'indicazione dei titoli. Essa verrà depositata nella Segreteria della Corte.

Art. 39. Nella risposta indicata all'articolo precedente, e in via di appellazione incidentale, l'appellato potrà chiedere la riforma di quei capi della sentenza contro i quali non vi sia appello, e che egli creda gli sieno pregiudizievoli.

Art. 40. Nel caso in cui l'appellato si renda appellante in via d'incidente, l'appellante in via principale, potrà nei giorni 15 successivi far notificare la sua risposta, la quale sarà pure depositata alla Segreteria della Corte.

Gli appelli principali e d'incidente si distinguono per ordine di data, osservandosi per ambedue i termini stabiliti dalla legge.

Art. 41. Il domicilio dei Funzionari e degli Agenti incaricati di rappresentare le pubbliche Amministrazioni sarà di diritto nel loro rispettivo Ufficio.

Art. 42. L'appellato che non avrà fatto notificare la sua risposta all'appellante nei termini sopra stabiliti si avrà per contumace.

Qualora di due o più convenuti alcuni non facciano comunicare la loro risposta, sarà loro dichiarato, con decreto del Presidente, dietro instanza dell'attore, che non presentando risposta nel nuovo termine che sarà loro assegnato, la sentenza che interverrà sarà ritenuta come proferita in contraddizione anche rispetto ad essi.

Copia di questo decreto dovrà essere notificata ai contumaci, in conformità delle vigenti leggi di procedura civile.

Art. 43. Compiuti gli atti indicati negli articoli precedenti, ciascuna delle parti potrà presentare una memoria di replica, da notificarsi alla parte contraria come le precedenti; e quindi sulla instanza della parte più diligente, il Presidente della Corte, con suo decreto distese in calce del ricorso dato dall'attore o dal convenuto, fisserà il termine in cui le parti dovranno depositare gli atti alla Segreteria, ed indicherà il giorno dell'udienza.

Art. 44. La parte che avrà ottenuto questo decreto dovrà per mezzo di Usciere farlo notificare, entro tre giorni successivi, alla parte avversaria ed al domicilio da essa eletto.

Di questo decreto sarà pure, a cura della Segreteria, reso informato il Procuratore Generale della Corte.

Art. 45. All'udienza stabilita, il Consigliere relatore farà la sua relazione in presenza delle parti, qualora intervengano sia personalmente, sia per mezzo di procuratore speciale. Le parti saranno ammesse a fare le loro osservazioni.

Il Procuratore Generale darà per ultimo le sue conclusioni.

Art. 46. La decisione della Corte sarà pronunciata sulle scritture e gli atti anche di una sola parte quando l'altra non le avesse presentate, o le avesse ritirate.

Sarà sottoscritta dal Presidente e dal Consigliere relatore.

Art. 47. Le decisioni saranno significate, per cura della parte più diligente, alla avversaria o al domicilio eletto, se pronunciate in contraddizione, ovvero al domicilio reale se sono contumaciali.

Art. 48. Contro le decisioni contumaciali sarà ammesso richiamo fra il termine di 20 giorni dalla notificazione.

Nel giudizio sul richiamo si procederà con le forme pei giudizi di appello in contraddizione.

CAPITOLO IV. — *Dei giudizi di rivocazione.*

Art. 49. Il ricorso per rivocazione dovrà, nei termini stabiliti dall'art. 44 della legge, essere presentato con tutti i documenti relativi alla Segreteria della Corte.

Il ricorso e i documenti verranno senza indugio comunicati dalla Segreteria alla parte contraria. Indi la Corte delibererà in camera di consiglio sull'ammissione del ricorso con decreto che sarà conservato nella Segreteria.

Art. 50. Ove il ricorso sia ammesso, si farà in calce annotazione del relativo decreto di ammissione, senza esprimerne i motivi. Tale annotazione sarà sottoscritta dal Segretario Generale della Corte.

Copia del ricorso verrà trasmessa al ricorrente o a persona munita di suo mandato; e nel termine di giorni 30 da questo invio, del quale si prenderà nota nella Segreteria, dovrà notificarsi alla parte contro cui è diretto, sotto pena di decadenza.

Seguita tale notificazione, si procederà colle forme prescritte pei giudizi della Corte in prima ed ultima instanza.

Art. 51. Quando la Corte rigetti il ricorso emetterà decreto motivato, del quale sarà rilasciata copia al ricorrente, ove lo richieda, e gli saranno restituiti gli atti e i documenti.

Art. 52. Il giudizio di rivocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata; solamente la Corte potrà, sulla instanza della parte interessata, prescrivere che si presti cauzione, quando lo giudichi necessario.

La Corte, allorchè v'ha luogo a rivocazione, pronuncierà nel merito, rettificando la parte del conto dichiarata erronea, ovvero ordinerà ulteriori istruzioni.

Art. 53. Dopochè sia pronunziata una decisione in via di rivocazione, non saranno più ammesse ulteriori instanze, nè provvedimenti d'ufficio per lo stesso oggetto, salvo il ricorso per annullamento nei casi previsti dalla legge.

CAPITOLO V. — *Dei giudizi di rinvio.*

Art. 54. Quando una decisione della Corte sia annullata dal Consiglio di Stato in seguito a ricorso prodotto per alcuno dei motivi indicati nell'articolo 43 della legge, la Corte procederà a nuovo giudizio colle forme prescritte pei giudizi di prima ed ultima instanza.

Art. 55. La Corte si uniformerà alle massime di diritto stabilite dal Consiglio, e pronunzierà sul merito.

TITOLO II

Della liquidazione e del giudizio sulle pensioni.

CAPITOLO I. — *Della liquidazione delle pensioni.*

Art. 56. La Corte esercita in Sezione le attribuzioni che le sono conferite dall'art. 11 della legge relativamente alla liquidazione delle pensioni, e in caso di richiamo giudica in via contenziosa a Sezioni riunite.

Art. 57. Gl'impiegati civili, le loro vedove, figli ed orfani, ammessi a far valere il loro diritto alla pensione presso la Corte presenteranno instanza o direttamente alla Segreteria della Corte, o per mezzo dell'Ammini-

strazione da cui dipendeva l'impiegato, indicando il luogo di loro residenza.

Vi uniranno pure uno stato comprovante i loro servigi, e gli altri documenti giustificativi della domanda.

Le vedove e i figli di coloro che già fossero pensionati, quando non presentino la domanda nella Segreteria della Corte, potranno presentarla per mezzo della Prefettura o Sotto-Prefettura del luogo di loro dimora.

Non sarà necessario che a questa domanda sia unito lo stato dei servigi del pensionato, quando sia citata la decisione per la quale egli ottenne la pensione.

Art. 58. Delle domande coi documenti si terrà registro nella Segreteria, e ne sarà fatta comunicazione al Procuratore Generale della Corte.

Art. 59. Il Procuratore Generale raccoglierà, ove d'uopo, le informazioni opportune o mancanti; e nulla avendo ad opporre alla fatta domanda, la riferirà alla Sezione in quell' udienza che sulla sua istanza sarà fissata dal Presidente.

Art. 60. Sulla richiesta fatta dal Procuratore Generale, il quale indicherà l' ammontare della pensione da assegnarsi, la Sezione darà le sue deliberazioni. Se queste sono conformi alla domanda, emanerà il decreto col quale si accorda la pensione.

Il decreto sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, e saranno restituiti al ricorrente quelli fra i documenti che sono relativi allo stato dei servizi.

Art. 61. Un esemplare del decreto che accorda la pensione sarà trasmesso al Ministero di Finanze per gli adempimenti di sua spettanza, ed altro esemplare sarà conservato presso la Segreteria della Corte.

Art. 62. Quando il Procuratore Generale non aderisca alle domande del ricorrente, questi sarà citato, ad istanza del medesimo, ad intervenire ad una delle udienze della Sezione, mediante consegna del decreto col quale si fissa il giorno dell' udienza, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da farsi gratuitamente per mezzo degli Uscieri della Giudicatura nel domicilio eletto dal richiedente nel suo ricorso.

Gli Uscieri trasmetteranno sollecitamente alla Segreteria della Corte relazione della consegna fatta del decreto.

La parte per tal modo avvisata si riterrà come presente a tutto il corso del giudizio.

Art. 63. Nel giorno stabilito per l' udienza, comparendo la parte, od in persona o per mezzo di procuratore speciale, esporrà le ragioni della sua domanda.

Il Procuratore Generale darà le sue conclusioni sul merito; la parte potrà replicare, ed avrà l'ultima la parola.

Art. 64. La Corte, udite le parti, o, queste non intervenendo, sentito il solo Procuratore Generale, darà la sua decisione in quella udienza medesima od in una delle successive.

Art. 65. Ove occorressero alla Corte altre notizie o schiarimenti, la decisione preparatoria data dalla stessa sarà eseguita a cura del Procuratore Generale, il quale provocherà dal Presidente la novella udienza per farsene il riesame.

Art. 66. Qualora il Procuratore Generale creda di dover dare conclusioni diverse dalla domanda, o, aderendo egli alla domanda, creda la Corte che gli atti e le istruzioni seguite abbiano arrecata variazione sostanziale allo stato della causa, ordinerà una nuova discussione e citazione della parte interessata ad altra udienza da farsi come nell'articolo precedente.

Art. 67. Ove la parte non comparisca all' udienza fissata, la decisione della Corte non sarà suscettiva di opposizione.

Art. 68. La Corte, deliberando in merito sulla pensione, indicherà nella sua decisione la somma a cui ascende la pensione accordata. Questo decreto sottoscritto e spedito, come si è detto di sopra all' art. 60, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze.

Art. 69. Il richiedente potrà presentare richiamo contro la decisione innanzi alla Corte a Sezioni riunite.

Art. 70. Innanzi alla Corte a Sezioni riunite potrà pure il Procuratore Generale presentare richiamo contro le decisioni della Corte, quando egli creda che siano stati offesi i diritti dell'Erario.

CAPITOLO II. — *Delle forme di procedimento in caso di richiami in materia di pensioni.*

Art. 71. Il richiamo sarà depositato nella Segreteria della Corte coi documenti giustificativi della domanda, e con decreto del Presidente sarà comunicato al Procuratore Generale della Corte per le sue conclusioni in merito.

Art. 72. Il foglio contenente le conclusioni del Procuratore Generale sarà depositato nella Segreteria della Corte; e copia di esso sarà fatta notificare per cura del Procuratore Generale al reclamante od al domicilio per esso eletto.

Art. 73. Quando il reclamante voglia replicare, si osserverà la procedura segnata agli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente Regolamento relativa al giudizio dei conti in prima ed in ultima instanza.

Art. 74. Ove il richiamo sia presentato dal Pubblico Ministero, la relativa requisitoria sarà depositata alla Segreteria della Corte, e fatta intimare alla parte per cura dello stesso Procuratore Generale.

La parte potrà presentare la sua memoria di risposta, osservandosi in tutto il rimanente la procedura relativa al giudizio dei conti in prima ed ultima instanza.

TITOLO III.

Norme per la verificazione e per l'accertamento dei conti dell'Amministrazione.

CAPITOLO UNICO. — § 1 *Dell'esame dei conti dei Ministri.*

Art. 75. I conti annuali dei Ministri e dell'Amministrazione Generale delle Finanze saranno verificati dalla Sezione sotto la cui dipendenza è posta la Divisione della Contabilità generale.

Art. 76. Compiute le operazioni particolari di accertamento, col sussidio delle Divisioni nelle quali sono gli elementi di confronto, la Sezione ne riunirà i risultati per procedere all'accertamento generale.

Il Presidente della Sezione delegherà un Consigliere per fare relazione scritta di quei risultati alle Sezioni riunite nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Corte.

§ 2. *Della relazione annuale.*

Art. 77. Ogni Sezione della Corte terrà conferenza in ciascun anno intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si siano conformate alle discipline d'ordine amministrativo e finanziario.

Art. 78. Un Consigliere di ciascuna Sezione, a nomina del Presidente, compilerà una relazione scritta sui risultati di tali conferenze per presentarla alla Corte in Sezioni riunite.

Art. 79. Il Presidente della Corte convocherà in ciascun anno una Commissione composta del Presidente, di tre Consiglieri delegati dalla Sezione cui appartengono e del Procuratore Generale per conferire intorno alle variazioni o riforme che fosse creduto opportuno d' introdurre nelle leggi e nei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Art. 80. Le conferenze di questa Commissione si aprono sopra la relazione che il Consigliere di ciascuna Sezione farà intorno alle riforme o a provvedimenti che si fossero riconosciuti opportuni dalle Sezioni nell'esercizio annuale delle loro incombenze.

Art. 81. Il Presidente incaricherà un Consigliere di fare, sui risultati delle discussioni della Commissione, relazione scritta alle Sezioni riunite.

Art. 82. Compiuti i lavori preparatorii indicati nei tre articoli precedenti, la Corte, dietro convocazione del Presidente, si riunirà in Sezioni, ed aperta la discussione sulle relazioni, delle quali è detto negli articoli 78 e 81, delibererà in una o più adunanze immediatamente successive intorno ai termini della relazione annuale prescritta dall' art. 31 della legge, e della quale verrà incaricato dal Presidente uno dei Consiglieri.

Art. 83. Non più tardi di trenta giorni da quello in cui, oltre i conti dei Ministri, pervenne alla Corte il conto generale delle Finanze, il Presidente convocherà la Corte in Sezioni riunite, affinchè deliberi definitivamente sulla relazione annuale di cui è parola nell'articolo precedente.

§ 3. *Deliberazione sul conto generale dell'Amministrazione.*

Art. 84. La Corte a Sezioni riunite, sentita la relazione di cui è detto all'art. 76, delibererà sulla verificazione e sull' accertamento generale prescritti dall'art. 32 della legge. Dopo di ciò, presente il Pubblico Ministero, pronunzierà la sua deliberazione, farà constare nel processo verbale del deposito della relazione annuale, ed ordinerà la trasmissione di amendue tali atti al Ministero delle Finanze, affinchè siano uniti al progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, a termini dell'art. 31 della legge.

Art. 85. Il Segretario Generale assisterà alle ordinanze della Corte in Sezioni riunite e a quelle di ciascuna Sezione sempre che trattisi della verificazione e dell'accertamento dei conti dell'Amministrazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 886 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 della legge 14 agosto 1862, numero 800;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il ruolo del personale della Segreteria e degli Uffizi della Corte dei conti del Regno è stabilito nel modo seguente:

- 9 Direttori Capi di Divisione di prima classe;
- 16 Id. di seconda classe;
- 29 Capi di Sezione;
- 31 Segretari di prima classe;
- 36 Id. di seconda classe;
- 30 Applicati di prima classe;
- 30 Id. di seconda classe;
- 15 Id. di terza classe;
- 15 Id. di quarta classe.

Art. 2. Nel ruolo stabilito coll'articolo precedente sono compresi gl'impiegati delle Delegazioni e degli Uffizi di Riscontro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 9 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Continuazione e fine dell'elenco di nomine e disposizioni militari inserto nella Gazzetta d'ieri.

Per R. Decreti 5 ottobre 1862

Sott'ufficiali nominati guardarmi nello Stato-maggiore delle Piazze

Guidi Domenico, sergente;
Pisani Gioachino, furiere;
Gastaldi Francesco, sergente;
Bonnevie Giuseppe Gio., id.;
D'Agostino Enrico, furiere maggiore;
Gamalleri Giuseppe, sergente;
Baretta Biagio, tamburino maggiore;
Borgia Pietro, sergente;
Monaco Giovanni, id.;
Castelnuovo Giuseppe, furiere maggiore;
Califani Nicola, id.;
Lovera Giovanni, furiere;
Penna Giovanni, sergente;
Rovagna Carlo, id.;
Ropice Giuseppe, id.;
Silvani Giuseppe, id.;
Ghiodelli Achille, id.;
Testa Bartolomeo, id.;
Patriarchi Giuseppe, furiere maggiore;
Boschetto Gio. Battista, sergente;
Casalegno Luigi, furiere;
Felisaz Gio. Maria, sergente;
Balestreri Giuseppe, id.;
Gerola Domenico, id.;
Bley Michele, id.;
Armando Giuseppe, id.;
Rosso Gio. Domenico, id.;
Bonino Pio, id.;
Arnulfo Saturnino, id.;
Forgano Gaudenzio, id.;
Bernardi Gio. Battista, id.;
Pavia Carlo Luigi, id.;
Dottero Giuseppe Maria, id.;
Lamberto Lorenzo, id.;
Carone Giuseppe, id.;
Mombello Gio. Giuseppe, id.;
Grecchi Giuseppe, id.;
Marchese Luigi, id.;
Cesana Gio. Battista, id.;
Jotti Gio. Antonio, id.;
Romano Gio. Battista, id.;
Priotto Baldassarre, id.;
Degregori Pietro Luigi, id.;
Giraudi Lorenzo Maurizio, id.;
Manfredi Lorenzo, id.;
Orcese Giovanni, id.;
Aroletto Vincenzo, id.;
Galenga Eugenio, id.;
De Domizio Ferdinando, furiere;
Lantera Eugenio, furiere maggiore;
Oseglio Gio. Battista, furiere;
Bouglia Michele, sergente;
Siri Antonio, id.;
Musso Carlo, id.;
Montecucco Gio. Battista, id.;
Verdeja Giuseppe Maria, id.;
Giuliano Gio. Martino, id.;
Tira Domenico, id.;
Quarini Vittorio Giuseppe, id.;
Semino Carlo, id.;
Laporta Gio. Battista, brigadiere;
Pasquino Bernardo, sergente;
Nucci Carlo, brigadiere;
Biagini Modesto, id.;
Ceccarelli Leopoldo, sergente;
Locchi Gaetano, furiere;
Sibilla Eugenio, sergente;
Bianco Giuseppe, id.;
Bosinco Efisio, furiere;
Gabbi Luigi, furiere maggiore;
Bombeu Pietro, sergente;
De Taddei Giovanni, id.;

Canzano Antonio, maggiore nell'arma di fanteria, trasferto nello Stato-maggiore delle piazze;

Annibaldi-Biscossi cav. Benedetto, luogoten. nell'arma di cavalleria in disponibilità, richiamato in effettivo servizio nello Stato-maggiore delle piazze e nominato comandante militare del distretto di Savigliano;

Abba Pietro, capitano nell'arma di cavalleria, considerate come non avvenuto il R. Decreto col quale veniva egli trasferto nello Stato-magg. delle piazze;

Conti cav. Raimondo, luogotenente colonnello nello Stato-maggiore delle piazze comandante militare del circondario di Parma, promosso al grado di colonnello e trasferto al comando della prov. di Bari;

Barberis cav. Annibale, maggiore nello Stato-maggiore delle piazze, comandante militare del circondario di Castelnuovo Garfagnana, promosso al grado di luogotenente colonnello e destinato al comando militare della provincia di Lecce;

Musso Carlo Felice, maggiore nell' arma di fanteria, promosso al grado di luogotenente colonnello nello Stato-maggiore delle piazze;

Majecchi cav. Achille, luogot. colonnello nel Corpo R. di Stato-maggiore, traslocato nello Stato-magg. delle piazze;

Defilippis Francesco, sottotenente nello Stato maggiore delle piazze, applicato al comando della provincia di Napoli, collocato in aspettativa per sospensione dall' impiego;

Scribani conte Giuseppe, luogot. nello Stato-maggiore delle piazze, applicato al comando militare del circondario di Borgotaro, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Campanelli Leopoldo, revocato e considerato di nessun effetto il R. Decreto del 18 settembre u. s., essendo stato definitivamente provveduto col R. Decreto del 23 novembre 1861;

Sarria Pietro, id., id.;

Rusconi Michele, revocato e considerato di nessun effetto il R. Decreto 25 settembre u. s. col quale veniva trasferto nello Stato-maggiore delle piazze;

Orlandini Gaetano, revocato e considerato di nessun effetto il R. Decreto del 18 7.bre u. s., col quale veniva promosso al grado di capitano nello Stato-maggiore delle piazze;

Cappelli Giuseppe, id., id.

Per R. Decreti 9 detto

Altomare Saverio, già colonnello nel corpo Volontari dell'Italia Meridionale, nominato con tale grado nello Stato-maggiore delle piazze dell' Esercito regolare italiano;

Rabotti cav. Casimiro, maggiore nello Stato-maggiore delle piazze in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, richiamato in effettivo servizio e nominato comandante militare del distretto di Nicastro;

Masetti Lorenzo, capitano nell'arma di fanteria, promosso maggiore nelle piazze e nominato comandante militare del circondario di Lanusei;

Cacciatori Domenico, capitano nello Stato-maggiore delle piazze, promosso al grado di maggiore nello stesso e nominato comandante militare del distretto di Campagna;

Marchionni Alberto, id., id., e nominato comandante del distretto di Barletta.

Per R. Decreto 12 detto

Vitali Giuseppe, revocata e considerata come non avvenuta la sua promozione al grado di capitano nello Stato-maggiore delle piazze.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 21 Ottobre 1862

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI.

Prima della Legge del 6 luglio anno corrente esistevano in tutta Italia 27 Camere di Commercio istituite secondo diversi ordinamenti. Ora si sono istituite 31 Camere novelle o riordinate le preesistenti, in guisa che ben presto funzioneranno in Italia 58 Camere di Commercio ed Arti ordinate uniformemente.

Sopra 59 provincie solo 5 rimangono prive di Camere di Commercio, e sono:

Benevento;
Campobasso;
Grosseto;
Novara;
Siena.

All'opposto tre provincie ne possederanno più di una e sono:

Como con 3;
Forlì con 2;
Milano con 2.

In tal modo la circoscrizione della giurisdizione delle Camere di Commercio coincide con la circoscrizione amministrativa per 48 provincie, mentre per le rimanenti 11 provincie questa circoscrizione è determinata così:

1. Firenze, per le provincie di Firenze, Siena e Grosseto;
2. Caserta, per le provincie di Caserta, Campobasso e Benevento;
3. Torino, per le provincie di Torino e Novara;
4. Como, per il circondario di Como, Varese per il circondario di Varese, e Lecco per il circondario di Lecco;
5. Forlì, pei circondari di Forlì e Cesena; Rimini, per il circondario di Rimini;
6. Milano, pei circondari di Milano, Gallarate, Monza e Abbiategrasso; Lodi, per il circondario di Lodi.

Le circoscrizioni più importanti saranno:

1. Torino che si estenda su	1,497,000	abitanti.
2. Caserta	1,248,000	»
3. Firenze	981,000	»
4. Napoli	877,000	»
5. Milano	737,000	»

Vengono in seconda linea le provincie di:

1. Alessandria con	645,000	abitanti.
2. Genova	639,000	»
3. Cuneo	605,000	»
4. Salerno	577,000	»
5. Bari	574,000	»
6. Palermo	533,000	»
7. Potenza	520,000	»

Tutte le altre circoscrizioni comprendono una popolazione inferiore al 500 mila abitanti. E la più piccola circoscrizione è quella di Rimini che comprende 76 mila abitanti.

Nel prossimo novembre si compieranno le elezioni generali dei componenti le nuove Camere di Commercio ed Arti, le quali perciò entreranno in esercizio al primo gennaio 1863.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Introiti Telegrafici nei varii compartimenti dello Stato da 1.o gennaio a tutto settembre 1862.

Compartimenti	Introiti di ciascun Compartimento: Dal 1 Gennaio a tutto Agosto		In 7bre		Totale a tutto 7bre	
Torino	482967	60	61599	84	544567	44
Milano	238066	72	30381	78	268448	50
Bologna	149001	70	19702	18	168703	88
Pisa	231514	37	29586	94	261101	31
Cagliari	25436	35	3287	75	28724	10
Napoli	196245	43	26142	72	222388	15
Foggia	81885	62	9194	10	91079	72
Cosenza	29069	46	3556	64	32626	10
Palermo	148597	»	*11178	»	159775	»
Totali	1582784	25	194629	95	1777414	20

In Agosto L. 213253 90
In Settembre » 194629 95

Diminuzione in Settembre L. 18623 95

Torino, 21 Ottobre 1862.

Il Direttore generale
BOSA.

* *In questo mese nella Sicilia il servizio dei privati fu sospeso dal giorno 3 al 16.*

INGHILTERRA

La *Gazzetta di Londra* ha sotto la data di Whitehall 20 ottobre:

La Regina si è degnata di ordinare che una licenza di eleggere fosse rivestita del gran sigillo del Regno-Unito della Granbretagna e d'Irlanda per dar potere al decano e al capitolo della chiesa metropolitana di Cantorbery di eleggere un arcivescovo per la sede divenuta vacante per la morte del dottore John Bird Sumner, già arcivescovo.

S. M. si è degnata pure di raccomandare ai detti decano e capitolo il rev.mo Padre in Dio dottor Carlo Tommaso Lingley, presentemente arcivescovo di York, per essere da essi eletto arcivescovo della detta sede di Cantorbery.

— Ad una lettera indirizzatagli il 4 corr. per sapere se i commercianti inglesi possano liberamente commerciare col popolo circasso lungo la costa del Mar Nero il conte Russell fece in data del 16 rispondere ne' seguenti termini:

Essendo ricorso presso il governo russo, il governo di S. M. la Regina è stato informato che tutte le in-

traprese commerciali che non avessero per destinazione uno dei cinque porti di Anapa, Soukoum e Redout-Kalé, Poti e S. Nicolò, i quali sono legalmente aperti al commercio straniero sulla riva asiatica, sarebbero contrarie ai regolamenti di sanità, di dogana e di polizia che il governo russo osserva e fa osservare strettamente; che le navi mercantili o a vapore che si dirigessero sopra un porto qualunque della costa orientale, dove i servizi doganali e sanitari non sono regolarmente organizzati e non officialmente notificati, contravverrebbero alle leggi stabilite; e che perciò gl'incrociatori russi incaricati di guardare le coste impedirebbero a tal sorta vascelli di trasgredire i regolamenti di dogana e di polizia, come pure i regolamenti sanitari, ai quali nel Mar Nero il commercio è legalmente soggetto.

Stando le cose in questi termini, lord Russell è d'avviso che i vascelli inglesi incontrerebbero ostacolo per parte degl'incrociatori russi, se volgessero sopra un luogo qualunque della costa orientale della Circassia tra i porti che furono dalla Russia aperti al commercio straniero; e che quindi ogni tentativo di aprire una comunicazione con alcuno dei porti non sarebbe cagione che di complicazioni col governo russo e produrrebbe in fin di conto perdite per le persone impegnate in somiglianti intraprese.

AUSTRIA

Nella tornata della Camera dei deputati del 18 il ministro delle finanze, sig. *de Plener*, presenta un nuovo disegno di legge riferibile all'*aumento delle imposte dirette*.

Il signor ministro osserva che siccome la nuova legge non è essenzialmente diversa da quella che venne presentata alla Camera il 13 marzo a. c., così egli non ha bisogno di motivarla, e gli basta di richiamarsi alle ragioni accampate nella sua prima proposta. In quella vece trova necessario di aggiungere alcuni schiarimenti sull'indole della nuova legge, che sommariamente riduconsi ai seguenti tre punti:

Siccome la maggiore obbiezione che si muoveva contro l'aumento delle imposte riguardava l'*ineguale distribuzione delle imposte fondiarie*, così, non potendosi senza dilazione attivare la revisione del catastro, la proposta governativa provvede a che vengano in ogni dominio istituite delle apposite *Commissioni*, le quali fungeranno sotto la presidenza del *capo dell'ufficio provinciale delle imposte*, ed alle quali parteciperanno i *rappresentanti degli steurali*. Nei paesi nei quali vige il regolamento dietale del 23 febbraio 1861, queste Commissioni verranno delegate dalle *Giunte provinciali*, nel Regno Lombardo-veneto dalle *Congregazioni centrali*, e nei paesi ungarici dalle autorità politiche.

La durata della nuova legge è l'altro punto a cui è in special modo rivolta l'attenzione alla proposta governativa. Tale durata non può limitarsi all'anno amministrativo 1863, ma deve estendersi a qualche altro ancora, per assicurare alle finanze un reddito maggiore dell'attuale. Tale sacrificio troverà un equo compenso nella circostanza che si potranno fare dei vistosi pagamenti in acconto del debito dello Stato verso la Banca, ed in tal guisa sollecitare il ristabilimento della valuta. Constando poi che la revisione del catastro non può attuarsi che entro il termine di tre anni, è anche da ritenersi che l'aumento delle imposte dovrà continuare per questo lasso di tempo. In base a ciò, la proposta governativa domanda che l'aumento debba accordarsi per *un periodo di tre anni*, vale a dire per gli anni amministrativi 1863, 1864 e 1865.

Il terzo punto che il signor ministro intende dilucidare è la *rendita in più* da ottenersi coll'aumento delle imposte. Tale rendita venne già nella prima proposta governativa preventivata colla cifra rotonda di 18 milioni all'anno, e nel proventivo finanziario dell'anno 1863, compresa ogni specie d'aumento, portata alla cifra di 33 milioni. Per il coprimento del *deficit* di quest'anno tale aumento è inevitabile, ma sarà un passo essenziale per migliorare le condizioni finanziarie dello Stato, e per assicurare con questo sacrificio l'esito di varie altre misure, che tendono ad ottenere i più favorevoli risultati.

Allo scopo di metterli in evidenza, il signor ministro coglie la presente occasione per ragguagliare la Camera dei lieti risultamenti che si ebbero nell'amministrazione delle finanze dell'anno 1862. Nei primi 10 mesi s'ebbe dalle imposte dirette ed indirette tale un reddito che oltrepassò di 21,050,820 fiorini quello dell'anno 1861. Il *deficit* dell'anno 1862 che era stato preventivato con 94,066,962 fiorini — rispettivamente con 99 milioni — venne diminuito di 23 milioni. Nelle spese diminuite la sola rubrica delle perdite sui conti, sulle valute, sui cambi, ha un risparmio di 3,200,000 fiorini. Il passaggio dall'anno 1862 all'anno 1863 avrà luogo con un civanzo di cassa di 22 milioni in effettivo. Per il coprimento del *deficit* dell'anno 1862 non v'ha bisogno di ricorrere ad alcuna operazione di credito.

Il signor ministro conchiude col raccomandare caldamente alla Camera la sua proposta, e la depone sul tavolo della presidenza.

La Camera delibera che la proposta venga rimessa alla Giunta finanziaria per l'anno 1863. (Dall'*Oss. Triest.*)

AMERICA

Da una lettera da New-York 8 ottobre al *Moniteur Universel* togliamo quanto segue sugli avvenimenti che hanno avuto luogo nel Kentucky:

Sono ora 3 o 4 settimane che il generale Grant trasportò il suo quartier generale da Corinto a Jackson nel Tennessée, a 50 o 60 miglia al nord, e il generale Rosencranz fu lasciato al comando del corpo di presidio a Corinto.

I movimenti minacciosi dei Confederati nel Tennessee furono causa che parecchi altri distaccamenti ne furono chiamati a rafforzare il generale Buell. Lo stato-maggiore separatista, composto dei generali Price, Van Dorn e Lowel, fu informato di questa nuova ripartizione del nemico e si diresse immediatamente verso il nord, nella speranza di attaccarlo al momento in cui il suo esercito sarebbe ridotto al *minimum* di forza e di numero. Ma erano stati inviati numerosi rinforzi al generale Rosencranz, e i vuoti si trovarono per tal modo riempiti. Ne risultò che al momento in cui i Confederati l'attaccarono, essi lo trovarono infinitamente più forte di quel che s'erano immaginato. La battaglia s'ingaggiò in condizioni singolarmente svantaggiose agli assalitori.

Pochi dettagli si hanno finora sulle peripezie del combattimento, ma tutto indica che la lotta fu accanita e prolungata. Ad un certo momento le truppe del Sud avevano una superiorità evidente, poichè, giusta varii rapporti, essi avrebbero penetrato sin nel centro della città: ma in appresso le cose cangiarono aspetto, e furon costretti prima a dar indietro poscia a battere in ritirata. Essi ripiegaronsi verso il fiume Hatchie, inseguiti dal generale Rosencranz.

Nullameno dopo averli inseguiti sino ad otto miglia circa da Corinto, pare che siasi arrestato, poichè i Separatisti varcarono senza molestia di sorta quel fiume. Appena per altro essi giunsero all'altra riva si videro costretti a misurarsi con un nuovo nemico. Il generale Hurlbut erasi avanzato da Bolivar prevedendo questo movimento, e la sua divisione, collegata a quella del generale Ort venne a compire la vittoria federale. I Confederati furono respinti lunghesso il fiume, perdettero due batterie, e 200 prigionieri. Nel tempo stesso il generale Grant spedì al generale Rosencranz un corriere per avvertirlo d'inseguirli di nuovo.

Un telegramma annunzia il risultato di questa seconda giornata. Giusta le sue parole, i Confederati sarebbero stati battuti a segno da perdere tutti i loro bagagli. A quella distanza e giusta i rapporti che ne giungono, può tenersi quella vittoria come di grande importanza. Price non ha dovuto aver meno di 30/m. uomini sotto i suoi ordini, e il suo scopo era evidentemente quello d'impadronirsi di una posizione che comanda il corso del Tennessee, ciò che completava la campagna che Bragg ha cominciato arditamente coll'invasione del Kentucky. I Confederati furono dunque sconfitti in questo tentativo; i particolari che loro han fatto credere a torto che Rosencranz era indebolito, paiono veridici. La mossa decisiva del generale Grant si spiega, benchè, se i Separatisti fossero stati vincitori, quest'uffiziale generale avrebbe incorso gravissimi pericoli d'essere tagliato fuori.

Torniamo ora alle rive del Potomac, ove stanno i due grandi eserciti uno rimpetto all'altro. I Confederati si son piegati su Winchester, di cui fanno la loro piazza d'armi. Per la prima volta dal principio della campagna pare si dian premura di assicurarsi una forte base di operazioni.

Un disertore del 2.o di cavalleria virginiana che si è recato nelle linee del generale Sigel il 7 ottobre, ha raccontato che la brigata sotto il comando del generale Munford, di cui faceva parte, è accampata fra Warrenton e le Springs. Tre altre divisioni comandate dal generale G. W. Schmit sarebbero a Culpeppert-Court-House; due di queste divisioni sarebbero composte di truppe recenti. V'ha pure una forza importante a Gardonsville. Il disertore era coi Federali nel Maryland, ove, dice egli, ha inteso varii uffiziali narrare ch'essi avevano perduto 20,000 uomini, di cui 16,000 morti o feriti, il resto prigionieri o disertori.

Egli aggiunse che l'esercito di Lee aumenta quotidianamente, poichè i quadri dei vecchi reggimenti si riempiono con coscritti. Egli ha confermato le dichiarazioni precedenti che i ribelli furono sconfitti il venerdì a Manassas e che Jackson fu respinto il sabbato dall'ala diritta dei Federali, mentre che Lee ha compiutamente battuto l'ala sinistra. Si avvera la notizia che il generale Lee è malato a Winchester, tuttora incapace di montare a cavallo. Egli fu ferito alla battaglia di Antietam da una palla che gli forò una mano. Il suo cavallo, infuriato, lo balzò a terra e n'ebbe un osso dell'altra mano fracassato.

Le scaramuccie continuano nel Kentucky; John Morgan alla testa di 1000 ribelli ha tentato un attacco nei dintorni di Olive-Hill. Morgan fu respinto e ha perduto parecchi uomini, ma nella ritirata Morgan bruciò 35 case.

Un combattimento è imminente a Bardstown, dove sono concentrati 30 o 35,000 Confederati. Questo Stato mal avventurato sta per divenire il centro delle operazioni militari nell'ovest. I Federali cercano concentrare le loro truppe con tutti i mezzi possibili. Le strade ferrate sono tagliate, i convogli saccheggiati, le case particolari incendiate. Il generale federale Giorgio Morgan ha abbandonato Cumberland Gap per raggiungere il Corpo principale. Non si dice perchè sia stata operata questa manovra eseguita sì precipitosamente al punto che i Federali furono costretti ad inchiodare i loro più grossi pezzi d'artiglieria.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 24 ottobre.

Notizie di borsa:

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0/0 — 71 95.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 98 40.
Consolidati inglesi 3 0/0 — 93 3/4.
Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 73.
Prestito italiano 1861 5 0/0 — 73 60.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1250.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 377.
Id. id. Lombardo-Venete — 625
Id. id. Austriache — 507
Id. id. Romane — 336.
Obbligazioni id. id. — 242.

Spezia, 24 ottobre.

Sono false le notizie allarmanti sullo stato di Garibaldi.

Il generale migliora sempre. Mercoledì 29 corrente avrà luogo il consulto.

Parigi, 24 ottobre.

Atene 21 ottobre. Missolungi, Patrasso ed alcune altre città della Grecia occidentale si sono rivoltate. Il ministro Chatziscos è partito per Calamata per conferire con le LL. MM.

Atene, 22 ottobre. Gl'insorti hanno costituito un governo provvisorio. A Patrasso è ristabilita la tranquillità. Il re trovasi assente da Atene. Sira e tutta la Grecia orientale sono tranquille. Il governo del re ha spedito delle truppe contro gl'insorti.

Corfù, 23 ottobre.

È scoppiata una rivoluzione a Missolungi, Patrasso e in tutta la provincia dell'Elide.

Le truppe si limitano a custodire le casse pubbliche e le prigioni. Si attende la proclamazione di un governo provvisorio.

Berlino, 24 ottobre.

La *Gazzetta della Stella* reca un articolo di fondo sulla sessione della Dieta, che termina nel modo seguente:

« Dopo che il Governo, respinti tutti i tentativi di una soluzione conciliativa, fu posto in una situazione anormale nelle consuetudini costituzionali, il paese dalla condotta tenuta dal Governo stesso fino ad oggi, e dai continui sforzi fatti per arrivare a sciogliere la questione del bilancio, può trarre la convinzione che il Governo nulla lascierà d'intentato per ridurre il conflitto al minimo limite possibile, continuando ad assumere sopra di sè la responsabilità costituzionale per le spese indispensabili del bilancio 1862, ma impiegando nel tempo stesso ogni cura acciocchè le vertenze attuali possano essere definite costituzionalmente al principio della nuova sessione.

« In tal modo sarà resa al paese la pace interna e il regolare sviluppo delle sue istituzioni costituzionali. Che il popolo confidi nella volontà del Governo di rimanere nella Costituzione, e non si lasci trascinare dall'agitazione dei partiti, ma si unisca al Governo nei suoi sforzi per ristabilire e consolidare la pace. »

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Essendo vacante la cattedra di Clinica medica nella R. Università di Genova, s'invitano gli aspiranti alla medesima a presentare la loro domanda e i loro titoli al Rettore di detta Università fra tutto il giorno 24 novembre prossimo venturo, dichiarando in modo esplicito se intendono concorrere a quel posto *per titoli* od anche *per esame*, a senso dell'art. 114 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860.

Torino, 23 luglio 1862.

S'invitano i signori direttori degli altri Giornali d'Italia a riprodurre il presente avviso.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Visti gli articoli 77 e 79 della legge 13 novembre 1859;

Visti gli articoli 55, 144, 115, 117 del regolamento universitario approvato con R. Decreto 20 ottobre 1860;

Visti gli articoli 14, 16, 17 e 18 del regolamento pel corso farmaceutico, stato approvato con R. Decreto 7 novembre 1860;

Vista la deliberazione presa dalla scuola di farmacia in sua adunanza del 21 luglio p. p.,

Si notifica quanto segue, cioè:

Nel giorno di lunedì 26 gennaio prossimo, avranno principio in questa Regia Università gli esami di concorso per uno dei posti di farmacista aggregato, vacante nella scuola suddetta.

Tali esami verseranno sulla farmacia teorico-pratica.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare al direttore della scuola medesima la loro domanda, corredata dal diploma di farmacista da due anni ottenuto in una delle Università del Regno, o da un certificato comprovante di aver fatto in seguito un anno di corso completivo di esercizi pratici di chimica generale e di averne sostenuto con buon esito l'esame.

La dissertazione e le tesi saranno trasmesse a questa segreteria entro tutto il giorno 26 del prossimo mese di dicembre e le domande, coi documenti a corredo, a questa segreteria fra tutto il giorno 10 del suindicato mese di gennaio.

Torino, 18 ottobre 1862.

D'ordine del signor rettore
Il segretario capo avv. ROSSETTI.

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Chi sostenne felicemente gli esami di lingua francese ed inglese, tenuti presso questo Provveditorato dal 7 all'11 di questo mese, acciò possa ricevere dal Ministero della Pubblica Istruzione la patente di Maestro in quella delle due lingue per cui conseguì il numero sufficiente di voti, è avvisato che deve volgersi al Ministero suddetto ed ivi pagare la tassa di L. 1. c. 10, per imposizione di bollo, a norma delle leggi.

Torino, 21 ottobre 1862.

Il Regio Provveditore
F. SELMI.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

23 ottobre 1862 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0 C. d. g. p. in c. 73 30.
C. della matt. in c. 73 30 40 30 30 — corso legale 73 35 — in liq. 73 30 30 30 25 pel 31 ottobre, 73 55 30 30 30 40 p. 30 novembre.

Id. piccole rendite. C. della mattina in c. 73 30 35. Corso legale 73 31.

Fondi privati.

Canali Cavour. C. d. m. in c. 510.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 21 ottobre 1862

Consolidati 5 0/0, aperta a 73 80, chiusa a 73 75
Id. 3 per 0/0, aperta a 46, chiusa a 46.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 13 al 19 ottobre 1862.

MERCATI	QUANTITA' esposte ettol.	QUANTITA' esposte miria	PREZZI da	PREZZI a	PREZZO medio
CEREALI (1) *per ettolitro*					
Frumento	4800	»	20 10	21 60	20 85
Segala	2500	»	13 05	14 10	13 57
Orzo	1000	»	11 90	12 80	12 75
Avena	1370	»	9 »	10 »	9 50
Riso	3780	»	23 60	26 90	26 95
Meliga	7180	»	14 30	16 10	15 20
VINO *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	3231		18 »	61 »	56 »
2.a Id.			30 »	44 »	37 »
BURRO *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1360	2 23	2 35	2 30
2.a Id.			2 15	2 25	2 20
POLLAME *per caduno*					
Polli . n. 12380	»		» 80	1 65	1 22
Capponi » 6765	»	»	1 75	2 25	2 »
Oche » 63	»	»	3 50	4 25	3 87
Anitre » 2830	»	»	1 40	1 65	1 52
Galli d'India 1633	»		2 90	5 30	4 20
PESCHERIA FRESCA *per chilo*					
Tonno e Trota	»	21	3 30	3 90	3 70
Anguilla e Tinca	»	105	1 20	2 15	1 67
Lampreda	»	9	2 90	3 10	3 »
Barbo e Luccio (3)	»	50	1 30	1 40	1 35
Pesci minuti	»	115	» 55	» 65	» 60
ORTAGGI *per miria*					
Patate	»	4000	1 »	1 20	1 10
Rape	»	3000	» 40	» 50	» 45
Cavoli	»	3500	» 50	» 60	» 55
FRUTTA *per miria*					
Castagne	»	1000	1 33	2 50	1 92
Pesche	»	»	» »	» »	» »
Pere	»	2500	» 75	1 30	1 12
Mele	»	1000	» 75	1 50	1 12
Uva	»	3000	2 75	4 50	3 62
LEGNA *per miria*					
Quercia			» 40	» 45	» 42
Noce e Faggio	»	27930	» 36	» 40	» 38
Ontano e Pioppo			» 32	» 36	» 34
CARBONE *per miria*					
1.a qualità			1 10	1 20	1 15
2.a id.	»	7000	» 70	» 80	» 75
FORAGGI *per miria*					
Fieno	»	5000	» 80	» 90	» 85
Paglia	»	3200	» 47	» 57	» 52
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
PANE *per cadun chilo*					
Grissini			» 30	» 36	» 33
Fino			» 36	» 44	» 40
Casalingo			» 32	» 36	» 34
CARNE *per cadun chilo* (4)		*Capi macellati*			
Sanati	»	81	1 40	1 70	1 55
Vitelli	»	380	1 30	1 40	1 35
Buoi	»	71	1 25	1 35	1 30
Moggio	»	29	» 80	» 90	» 85
Soriano	»	15	» 60	» 70	» 65
Maiali	»	126	1 30	1 70	1 60
Montoni	»	201	1 »	1 10	1 05
Agnelli	»	119	» 80	» 90	» 85
Capretti	»	»	» »	» »	» »

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 23 25.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Nei macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via dell'Accademia Albertina, casa Casana, la *Carne di Vitello* si vende L. 1 32 per cadun chilogr.

C. FAVALE gerente.

CITTA' DI TORINO.

La Giunta Municipale notifica:

Che il prezzo delle carni di vitello da vendersi nelle botteghe tenute dalla Città, cioè:

Nella sezione Dora, sulla piazza Emanuele Filiberto, sull'angolo della via tendente al palazzo delle torri, casa della Città, n. 3;

Nella sezione Monviso, sull'angolo delle vie dei Carrozzai e della Provvidenza, casa Rorà;

Nella sezione Po, nella via dell'Accademia Albertina, casa Casana, n. 9, vicino al caffè Nazionale; rimane dal giorno 24 ottobre stabilito per ogni ch. a L. 1 31.

Torino, dal civico palazzo, addì 24 ottobre 1862.

Per la Giunta

Il sindaco RORA' — Il segretario G. FAVA

SPETTACOLI D'OGGI

CARIGNANO. (ore 7 1/2). Opera *La traviata* — ballo *Delia*.

VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1/2) Opera *Il Trovatore* — ballo *La Rosa*.

NAZIONALE. (ore 7 1/2). Opera *Rigoletto* — ballo *Un matrimonio in giardino*.

SCRIBE. La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Les prés Saint Gervais*.

D'ANGENNES. (7 1/2). La Comp. Dramm. piemontese diretta da G. Salussoglia recita: *'L testament d' barba Giusep*.

ROSSINI. (ore 8). La dramm. Comp. Capella e Guinzoni recita: *Margherita Pusterla*.

GERBINO (ore 8). La dramm. Comp. Bellotti Bon recita: *Cuore di marinaio*.

ALFIERI. (ore 8 1/2) La dramm. Comp. Monti e Prella recita: *L'abbandono*

SAN MARTINIANO, (ore 7). Si rappresenta colle marionette: *Gianni di Calais* — ballo *La memoranda battaglia di S. Martino*.

MINISTERO DELLAG UERRA

Direzione Generale di Contabilità

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 13 del prossimo mese di novembre ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'ufficio del Ministero della Guerra, avanti il direttore generale all'appalto delle seguenti provviste:

1. Chilog 2,000,000 piombo in pani al prezzo di cent 60 cadun chil., divisi in 4 lotti di chil. 500,000 caduno, da introdursi nei magazzini del laboratorio d'artifizi in Genova nel termine di giorni 180.

2. Chilog. 200,000 rame in pani, a L 2 80 per cadun chilogr, da introdursi nei magazzeni della regia fonderia in Torino nel termine di giorni 180.

3. Chilogr. 100,000 rame in bande da cassule fulminanti, a L. 3 25 cadun chil., da introdursi nei magazzini del laboratorio pirotecnico in Torino nel termine di giorni 180.

4. Chilog. 20,000 stagno in pani, a L. 3 80 per cadun chil., da introdursi nei magazzini della regia fonderia in Torino, nel termine di giorni 180.

5. Chilog. 450,000 nitro greggio a titolo di puro (dopo analisi), al prezzo di L. 1 30 per cadun chil., da introdursi nel termine di giorni 240 dall'avviso dell'approvazione del contratto, nella raffineria nitri in Genova.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via Accademia Albertina, n. 20, e presso la direzione della raffineria nitri suddetta.

I fatali pel ribasso del 20.mo sono fissati a giorni 8 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi succitati un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'importare della provvista di cadun articolo.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli Uffici d'Intendenza e Sotto-Intendenza militare del 1, 2, 3 e 4 Dipartimento, e nei capi-luoghi delle Divisioni militari del 5, 6 e 7 Dipartimento.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al Ministero dalle Intendenze militari officialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che li offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra.

Torino, addì 19 ottobre 1862.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti,
Cav. FENOGLIO.

PREFETTURA
DELLA
PROVINCIA DI NOVARA

Per il Ministero dell'Interno

Avviso d'asta

Si notifica che il giorno 5 del prossimo mese di novembre, e al mezzogiorno, in quest'ufficio, nanti il sig. prefetto della provincia, coll'intervento di un rappresentante il Ministero dell'interno, si terranno pubblici incanti col metodo delle candele, per l'appalto duraturo per un triennio a far tempo dal prossimo anno 1863, ma risolvibile d'anno in anno previa disdetta di mesi tre, del trasporto dei ditenuti e dei corpi di reato sulle strade ordinarie per la provincia di Novara, e ciò:

1. Dal luogo di partenza lungo le strade di detta provincia, fino alla prima stazione dell'arma de RR. Carabinieri delle provincie limitrofe, non che sino a quelle carceri giudiziarie o case di pena anche fuori della provincia, alle quali occorresse di farne la traduzione diretta e che in tal caso saranno indicate in apposita tabella da unirsi al contratto.

2. Dal carcere alle stazioni locali delle ferrovie e viceversa, escluse però, per tutto l'anno 1864, i trasporti da e per le stazioni ferroviarie di Vercelli.

Il suddetto appalto seguirà sotto l'osservanza dei capitoli generali relativi compilati per cura del Ministero dell'interno in data 25 agosto p. p. visibili presso la segreteria di questa Prefettura, non che delle Sotto-Prefetture dei circondari aggregati in tutte le ore d'ufficio, con dichiarazione che saranno tenute in vigore le antiche tabelle delle distanze formate dagli uffici del Genio civile fintantochè non vengano quando che sia surrogate dalla nuova tabella che sta compilando l'ufficio provinciale tecnico.

S'invitano pertanto tutti gli aspiranti alla impresa di cui si tratta a presentarsi in quest'ufficio nel giorno ed ora suindicati onde farvi le loro offerte in ribasso di un tanto per cento sulli prezzi indicati nel capitolato suindicato, ma con diffidamento che non si accetteranno ribassi parziali su singoli servizi, e che le offerte non potranno farsi minori del 1/2 per cento, e che inoltre niuno sarà ammesso a far partito all'asta relativa senza il previo deposito, a garanzia delle proprie offerte, di L. 1000 in numerario, o mediante cedole sul debito pubblico al portatore.

Reso definitivo il deliberamento dovrà l'appaltatore, a semplice richiesta ed entro il termine non maggiore di giorni otto, presentarsi a quest'ufficio per passarvi l'opportuno atto di sottomissione, e prestarvi una cauzione di L. 3000 con deposito in numerario, o mediante vincolo di una corrispondente rendita nominativa sul debito pubblico.

Tutte le spese inerenti e dipendenti dal contratto comprese le tasse di registro e di bollo saranno a carico dell'appaltatore.

I fatali pel ribasso non minore del ventesimo sui prezzi di primo deliberamento sono ristretti a giorni cinque, i quali perciò scadranno al mezzodì delli 10 novembre prossimo.

Si osserveranno all'appalto le disposizioni portate dal Regolamento approvato col Regio Decreto 7 novembre 1860, n. 4441.

Novara, li 19 ottobre 1862.

Per detto ufficio di Prefettura
Il segr. capo ROMERSI.

LIBRI SCOLASTICI
editi dalla Tip. G. CASSONE e COMPAGNIA *di Torino*

TETTONI. — Raccolta di descrizioni scelte ed ordinate per la studiosa gioventù italiana — L. 3 50.

VERONA. — Risposte al questiti di storia per gli allievi e le allieve maestre secondo il programma ministeriale — L. 0 80.

SABBATINI. — Le parole e le cose, trattenimenti domestici, parte 2.a, arti e mestieri — L. 1 60.

FECIA. — Nomenclatura universale con incisioni — L. 4 25.

IDEM. — Grammatica comparata — L. 1.

CASSONE. — Iconografia vegetale, 2.o vol. con 160 tavole miniate — L. 10.

ALLIPRANDI. — Trattato d'ostetricia, con prefazione di S. Giordano — L. 6.

GIORDANO S. — Della febbre puerperale, dell'eclampsia e dell'edema acuto - L. 1 50.

Si spediscono franco mediante *vaglia* postale.

BIBLIOGRAFIA ITALIANA

È pubblicato

L'INDICE ALFABETICO E METODICO
di tutte le opere comprese nell'anno 1861

Questo periodico continua regolarmente le sue pubblicazioni e le associazioni si ricevono in Firenze presso G. MOLINI *Libraio.*

MONTE DI PIETA' AD INTERESSE
DI TORINO

Martedì, 28 ottobre, si riapriranno gli incanti per la vendita dei pegni in effetti di argento, oro, gioie, orologi, ecc., fattisi nel mese di marzo scorso.

RECENTE PUBBLICAZIONE

ELEMENTI DI GEOMETRIA ad uso delle scuole tecniche e magistrali, compilati secondo il programma ministeriale da Virginio Vercelli, professore nelle scuole Tecniche e Ginnasiali d'Asti. — *Prezzo L.* 3.

Si spedisce francato per tutto il Regno d'Italia, mediante lettera franca con *vaglia* postale diretta all'editore G. B. PARAVIA — Torino e Milano.

Ai Padri di Famiglia

Essendo terminata la convenzione della società Vassia-Candellero, il professore Carlo Luigi Vassia, che da 19 anni attende ad istruire giovani per la carriera militare, ha aperto da sè e a più tenui prezzi un nuovo Convitto con scuola preparatoria alla R. Militare Accademia di Torino, e a tutti i Collegi Militari dello Stato. — *Via della Meridiana, n.* 19, *piano primo.*

AVVISO

È vacante in Fontanetto, circondario di Novara, il posto di maestro elementare, collo stipendio di L. 630 ed alloggio.

Si desidera un sacerdote il quale oltre lo stipendio, avrà altri utili per messe.

Gli aspiranti presenteranno ricorso al sindaco infrascritto non più tardi del giorno 8 prossimo novembre.

Il Sindaco BERETTA
Avv. Crespi *segretario*

DICHIARAZIONE

A puro scanso d'equivoci il sottoscritto si crede in debito di notificare che l'Istituto-Convitto preparatorio alla R Accademia e Collegi militari, sito in Torino, via Nizza, n. 29, sotto la ditta Vassia e Candellero, già da tre anni rimase sotto la sola ditta Candellero, epperciò di sua esclusiva proprietà ed unica ed immediata sua direzione, per risoluzione di società, come da scrittura privata in data 1 9.bre 1859.

Ora poi questo convitto dal sopradetto luogo venne trasferto in via Saluzzo, n. 33, in vicinanza del viale che da San Salvario tende al Valentino, in più vasto e salubre locale che si protende sino alla via dei Fiori, n. 24, consistente in due distinti fabbricati divisi da due cortili per la ricreazione, oltre un ampio terrazzo che prospetta la vicina collina; uno dei suddetti cortili viene destinato per la ginnastica.

Il direttore inoltre si dispone pure a far dare, a tutto suo carico, lezioni di disegno e di scherma, per fornire così non solo maggior comodo, ma ben anche una più estesa istruzione ai suoi allievi.

Il Direttore P. Carlo CANDELLERO

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale della Contabilità

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 12 novembre prossimo, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, Direzione Generale, all'

Appalto in un sol lotto della CONSERVAZIONE e PROVVISTA degli OGGETTI di CASERMA per le truppe stanziate nei diversi presidii della SICILIA ed Isole adiacenti per un novennio a cominciare dal 1 gennaio 1863.

Gl'incanti verranno aperti sui prezzi stabiliti cioè:

Per ogni giornata d'uso di *Piazze da letto* di 1 classe		L. 0 015
Id. 2 id.		» 0 018
Id. 3 id.		» 0 075
Id. 4 id.		» 0 033
Id. 5 id.		» 0 090
Id. di 6. classe ossia da Ufficiale	Quando i letti siano provvisti dall'Amministrazione militare	» 0 090
	Quando siano di proprietà dell'Impresa	» 0 114
Per ogni giornata di *Manutenzione di mobili*	Quando i mobili siano provvisti dall'Amministrazione militare	» 0 025
	Quando siano di proprietà dell'Imp.	» 0 048
Utensili di scuderia per ogni 4 cavalli, al giorno		» 0 030
Paglia per cadun miria		» 0 570
Legna id.		» 0 360
Fascine id.		» 0 360
Carbone id.		» 0 950
Carbonella id.		» 0 950
Olio per cadun litro		» 1 200
Candele di sevo per cadun chilo		» 1 500
Id. steariche		» 2 500
Pezzi di truppe a cavallo, al mese		» 5 000
Id. a piede		» 3 000

Li capitoli d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra Direzione Generale della Contabilità, via dell'Ospedale n. 20, piano secondo, e negli Uffici d'Intendenza Militare, ove avrà luogo la pubblicazione del presente.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi suddescritti un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 8 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Per Capoluogo dell'impresa è designata la città di Palermo.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al Portatore, per un valore corrispondente alla cauzione che viene stabilita a L. 100,000 di capitale.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati agli Uffizi di Intendenza e Sotto-Intendenza militare del Regno, facendo ad un tempo presso i medesimi il voluto deposito. I partiti non suggellati non saranno accettati.

Si avverte però che siffatti partiti non potranno essere tenuti in alcun conto qualora non pervenissero ufficialmente a questo Ministero prima dell'apertura dell'incanto.

Torino, li 18 ottobre 1862.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti Cav. FENOGLIO.

L'ISTITUTO-CONVITTO CANDELLERO,
preparatorio alle RR. Accademie, Collegi militari ed alla R. Scuola di marina, in Torino

Venne traslocato in via Saluzzo, n. 33, in più vasto locale, con due cortili, e tutto chiuso esclusivamente per l'istituto. — *N. B.* I corsi incominceranno al principio di novembre.

ÉCOLE DE COMMERCE

12.me Année — Directeur J. J. GARNIER, ancien élève et prof. à l'École supérieure du Commerce à Paris. — Les cours de langue française, d'arithmétique, de comptabilité, etc., recommenceront le premier octobre. — *Turin, rue Neuve, num.* 20.

CAFFÈ RISTORATORE BERTINO

Presso il Teatro Gerbino

(*Angolo delle vie Ripari e Soccorso*)

Questo Stabilimento, ristaurato ed ampliato testè e fornito di ogni confortevole, serve a prezzi fissi da L. 2 in più, e alla carta a modicissimi prezzi.

Il proprietario spera che la puntualità nel servizio, la cucina e i vini del suo rinnovato Stabilimento non mancheranno di aumentare la già numerosa ed eletta sua clientela.

CAPPELLI DA DONNA

Grandissimo assortimento di cappelli di seta e velluti per la stagione d'inverno a prezzi modici.

Un bellissimo cappello da donna guarnito di nastri e fiori a L 10; detti a L. 12, 15; detti di velluto con piume da L. 20, 25, 30 e più. Cappelline da ragazze e da donna da L. 3. 5, 10 e 15.

Via San Tommaso, n. 5, accanto all'albergo del *Gamellotto* presso Doragrossa.

DA AFFITTARE

per occasione di partenza

ALLOGGIO mobigliato di 5 camere, con vista verso la collina, via Nizza, n. 13, p. 4. Dirigersi ivi al portinaio.

CITAZIONE.

Con atti delli 18 e 22 corrente ottobre degli uscieri Francesco Bertarelli e Giacomo Chareun, addetti il primo alla giudicatura di Pinerolo ed il secondo a quella di S. Secondo, venne significato a termini dell'art. 61 del cod. di proc. civ., a Pietro Mollnaro fu Pietro, già residente in Abbadia, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, il ricorso sporto dal signor Giovanni Bruera, residente in Osasco, al signor segretario della giudicatura di S. Secondo col costui provvedimento portante fissazione di monizione alle ore 10 di mattina del 7 prossimo novembre per la trasferta sul detto territorio, regione Brotafiero, e nell'alteno di are 22, 81, in mappa a parte del n. 2844, di proprietà dello stesso Molinaro per ivi procedere all'aggiudicazione del medesimo in favore dell'instante al quarto meno della stima che gli verrà data dal geometra Giuseppe Morero stato collo stesso provvedimento nominato ed in pari tempo venne pure il detto Molinaro citato a comparire se vuole sul luogo dell'esecuzione.

Pinerolo, 23 ottobre 1862.

Armandi sost. Griotti p. c.

ACCETTAZIONE D'EREDITÀ.

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Torino in data delli 7 ottobre 1862 autentico Ferrari sost. segretario, la signora Marianna Bianchetti vedova di Luigi Bochino residente in Torino, dichiarò di accettare non altrimenti che col beneficio dell'inventario l'eredità del di lei padre Luigi Bianchetti deceduto in Torino sotto li 21 luglio prossimo passato.

Torino, 23 ottobre 1862.

Oldano sost. Girio.

SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di Saluzzo del 11 novembre prossimo venturo al mezzodì preciso, nel giudicio di subastazione ivi promosso sull'instanza dell'ill.ma contessa Sofia Toesca di Castelazzo fu conte Pompeo, nata e residente a Rivarolo, consorte autorizzata del cav. Filippo Nazzari di Calabiana, contro Giacomo Galvagno fu Nicola, nato e residente a Marene, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento dei beni da questi posseduti su detto territorio, si e come trovansi descritti nel relativo bando venale 7 ottobre corrente in 4 distinti lotti al prezzo e condizioni di cui in detto bando, cioè:

Il lotto primo su L. 279
Il secondo su » 3,797
Il terzo su » 1,377
Ed il quarto su » 324

Saluzzo, 10 ottobre 1862.

Pennachio p. c.

COMMISSARIATO GEN.LE
DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

AVVISO D'ASTA

Si notifica, che nel giorno 3 novembre 1862 alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala di lettura, sita nella Regia Darsena, avanti al Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista di oggetti diversi in ferro fuso (ghisa) nell'anno 1863 per la complessiva somma di di L. 40,000.

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Commissariato Generale sito nella Regia Darsena, dove esistono pure i modelli in legno.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il delibemento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore o eguale al ribasso minimo stabilito dal Ministero della Marina o da chi per esso, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare la somma di lire italiane 4,000 in contanti o in cedole del Debito Pubblico al portatore o in *Vaglia* sottoscritto da persona notoriamente risponsale.

Genova, 20 ottobre 1862.

Il Comissariato di 1 *classe capo dell'ufficio dei contratti*
QUARANTA.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA

Lunedì, 27 del corrente ottobre, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, si procederà col metodo dei partiti segreti all'appalto della provvista d'oggetti di armamento per 33 Operai Guardie-fuoco, e si farà luogo al deliberamento a favore di quel concorrente che avrà proposto maggior ribasso di un tanto per cento sulla complessiva somma di L. 2,082 50 che si fissa per base dell'asta.

I capitolati delle condizioni sì generali che speciali, ed i campioni degli oggetti a provvedersi sono visibili nell'Ufficio della Compagnia Operai Guardie-fuoco tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

UNIONE TIP. EDIT. TORINESE
(già Ditta Pomba)

PRIMI ELEMENTI
DI
ECONOMIA e STIMA
DE' FONDI RUSTICI
ad uso principalmente
dei Periti e degli Amministratori
per G. BORIO

Professore di Economia ed Estimo Rurale alla Scuola di Applicazione per gl'Ingegneri ed al corso normale pei Misuratori, Consultore per le Stime alla Direzione Generale del Catasto, ecc. ecc.

Un bel volume — Prezzo L. 7.

Quegli che spedirà *vaglia* postale di L. 7 riceverà dalla suddetta Società *franco* per posta l'accennata Opera.

SOCIETA' ANONIMA
della Stradaferrata
DA TORINO A SAVONA
ED ACQUI

Avviso agli Azionisti

Il Consiglio d'Amministrazione ha l'onore di informare i signori azionisti essere chiamato il versamento del terzo decimo sulle azioni in L. 50 per caduna (ovvero due lire sterline per azione) a partire dal 1 dicembre prossimo.

I signori azionisti che effettuassero questo versamento dopo il 15 dicembre suddetto, saranno passibili degli interessi al 6 per 100 a partire dal 1 dicembre stesso.

I pagamenti saranno ricevuti:
a Torino alla sede sociale, via Borgo Nuovo, n. 2, piano primo, e dalli signori Gelser, Monnet e Comp. banchieri della Società;
a Londra dai sigg. Keywood Kennard e Comp. banchieri.

NOVITÀ

Grande assortimento di PARRUCCHE a L. 10 e 12, ed altre di speciale qualità, sul taffetà o garza; GIRELLI, TRECCIE, ecc.,

Presso Coppo Eugenio, *via S. Teresa, accanto alla chiesa di S. Giuseppe, Torino.*

FALLIMENTO
di Giovanni Cavani, già Impresario di forniture militari in Torino, via Vanchiglia, casa Antonelli.

Il tribunale di commercio di Torino, con sentenza di ieri ha dichiarato il fallimento di detto Giovanni Cavani negoziante domiciliato in Torino, ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili e fondi di commercio del fallito; ha nominato sindaci provvisorii le ditte Benedetto Canonica e Compagnia, e Luigi Reynero e Compagnia stabilite in via Milano di questa città, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi, alla presenza del signor giudice commissario Antonio Simonis, alli 8 di novembre prossimo, alle ore 10 antimeridiane, in una sala dello stesso tribunale.

Torino, 22 ottobre 1862.

Avv. Massarola sost. segr.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.